



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

**Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali**  
Potenza, data protocollo

Ai Rappresentanti Provinciali  
dei Partiti e Movimenti politici  
LORO SEDI

p.c. Alla Questura  
Al Comando Provinciale dei Carabinieri  
Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza  
POTENZA

**OGGETTO:** Elezioni amministrative nelle regioni a statuto ordinario di domenica 3 e lunedì 4 ottobre 2021. Indicazioni per lo svolgimento della propaganda elettorale.

Di seguito alla circolare n. 60925 del 23 agosto 2021, con la quale sono state fornite le indicazioni relative alla propaganda elettorale che, com'è noto, è iniziata a decorrere dal 30° giorno antecedente a quello di votazione (**da venerdì 3 settembre 2021**), si richiama nuovamente l'attenzione delle SS.LL. sulle disposizioni presenti nelle leggi 4 aprile 1956, n. 212 - 24 aprile 1975, n. 130 - 10 dicembre 1993, n. 515 - 22 febbraio 2000, n. 28 - 6 novembre 2003, n. 313, nonché nel provvedimento della Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 4 agosto 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 187 del 6 agosto 2021) e nella delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 265/21/CONS del 5 agosto 2021 (pubblicata sul sito dell'Autorità stessa).

Si rappresenta, inoltre, che eventuali accordi finalizzati al regolare svolgimento della propaganda elettorale, da effettuarsi in sede locale, potranno tener conto, per le modalità di svolgimento dei comizi, delle indicazioni sottoriportate.

**Si premette che nello svolgimento dei comizi e di tutte le attività di propaganda elettorale dovranno essere rispettate le misure in atto, finalizzate al contrasto e al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19.**

**MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEI COMIZI**

1. Dal giorno di inizio della campagna elettorale (**3 settembre 2021**) fino alle ore 24 di venerdì **1° ottobre 2021** possono tenersi riunioni elettorali in luogo pubblico (**comizi**) senza l'obbligo del preavviso al Questore.
2. I comizi all'aperto, nei giorni feriali, potranno essere effettuati dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 17,00 alle ore 23,00; nei giorni di sabato e festivi nonché negli ultimi giorni che precederanno la consultazione - precisamente da lunedì 27 settembre 2021 a



*Prefettura Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

**Area II – Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali**

giovedì 30 settembre 2021, si potranno invece effettuare tra le ore 10,00 e le ore 24,00; infine, nel giorno di venerdì 1° ottobre essi potranno essere effettuati dalle ore 9,00 fino alle ore 24,00.

3. I limiti di tempo fissati per ogni comizio dovranno essere rispettati scrupolosamente, assicurando un intervallo tra la fine di un comizio e l'inizio di quello successivo di almeno 15 minuti (ridotto a 10 nell'ultima giornata) onde consentire l'allontanamento dal luogo di svolgimento del pubblico non interessato. Dovranno comunque evitarsi comizi contemporanei nella medesima piazza o in piazze tra loro comunicanti. Non potranno essere tenuti comizi in coincidenza con lo svolgimento di manifestazioni liturgiche esterne (processioni).  
I festivals e le altre manifestazioni politicamente qualificate che possono svolgersi in luogo pubblico o aperto al pubblico durante il periodo della campagna elettorale costituiscono riunioni di propaganda elettorale; pertanto, lo svolgimento delle stesse manifestazioni è sottoposto alla disciplina di cui alle citate leggi 4 aprile 1956, n. 212 e 24 aprile 1975, n. 130.  
Durante il periodo della campagna elettorale non sono vietate eventuali postazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, destinate alla raccolta di firme a sostegno di referendum o petizioni popolari, nel rispetto delle misure anti covid-19, purché tali postazioni non interferiscano con le attività elettorali in corso.  
Non potranno essere tenuti comizi né altre forme di propaganda elettorale nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole durante le ore di attività didattica, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico e nelle adiacenze dei mercati, ove ne possa essere turbato il regolare esercizio.
4. I sindaci, d'intesa con i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici interessati, determineranno il calendario dei comizi per l'avvicendamento degli oratori nelle piazze individuate nelle relative ordinanze adottate dai comuni. Le intese iniziali potranno essere periodicamente riesaminate in base a successivi accordi, sempre in sede comunale, alla stregua delle esigenze che dovessero di volta in volta manifestarsi.  
Gli accordi in sede comunale, per l'equa ripartizione delle piazze ed aree pubbliche disponibili per comizi elettorali, potranno prevedere che i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici diano il preavviso sui comizi che saranno indetti, indicando il luogo, la durata e possibilmente anche l'oratore o gli oratori al Commissariato della pubblica sicurezza per il Comune di Melfi, ai comandi stazione Carabinieri per gli altri Comuni della provincia, dandone contestuale notizia anche ai sindaci.  
Al fine di evitare forme di indebito accaparramento, si segnala l'opportunità che la prenotazione dei comizi vada effettuata non prima di 48 ore antecedenti l'ora fissata per il comizio e non più tardi di 24 ore prima.  
Al fine di consentire il regolare svolgimento dei suddetti comizi nelle piazze ove è ordinariamente consentita la sosta delle autovetture, potrà essere previsto che le prenotazioni vengano effettuate al Comune non prima di 72 ore antecedenti l'ora



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Potenza*

## **Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali**

fissata per il comizio e non più tardi di 48 ore prima, per garantire l'applicazione del vigente codice della strada.

Le prenotazioni dovranno essere effettuate mediante richiesta scritta, da consegnare a mano o da inviare per posta elettronica al Comune, a firma del responsabile provinciale o locale dei partiti e dei raggruppamenti politici o loro delegati. In caso di improvvise e particolari esigenze, si potranno consentire, per quanto possibile, accordi fra le parti politiche interessate. Nel caso in cui il comizio preavvisato non possa avere luogo, dovrà essere effettuata tempestiva disdetta presso le competenti autorità di pubblica sicurezza e il Comune potrà assegnare lo spazio alla lista o coalizione successivamente prenotatasi su esplicita richiesta. I preavvisi di comizi secondo l'ordine di presentazione stabiliscono, com'è naturale, il diritto di precedenza: nell'eventuale caso in cui due o più richieste, che riguardino la medesima ora, giorno e luogo di svolgimento dei comizi, siano presentate contemporaneamente, in assenza di accordo tra le parti, si suggerisce di procedere mediante sorteggio presso il Comune alla presenza di un rappresentante delle forze di polizia.

5. Ove i comizi dovessero svolgersi in locali cinematografici, in teatri o in altre sale, sempre nel rispetto delle misure anti covid-19, i locali stessi dovranno possedere i necessari requisiti di agibilità, e i rappresentanti dei partiti e dei raggruppamenti politici dovranno preavvisare, di volta in volta, e comunque almeno tre giorni prima, le competenti autorità di pubblica sicurezza.

6. Per il giorno **1° ottobre 2021** (ultimo della propaganda elettorale), ove le richieste di comizi, sottoscritte dai rappresentanti dei partiti e gruppi politici, riguardino il medesimo luogo e la medesima ora, in mancanza di accordo sull'utilizzo degli spazi disponibili, gli stessi saranno sorteggiati.

In ogni caso, si suggerisce che la durata dei comizi sia commisurata al numero delle richieste in rapporto al periodo di tempo globalmente disponibile, fermo restando il limite massimo di un'ora.

Il sorteggio avverrà presso la sede comunale alla presenza di un rappresentante delle Forze dell'ordine,

Si suggerisce che le suddette prenotazioni vengano presentate a partire dalle ore 12.00 del 29 settembre 2021 e che pervengano al Comune entro le ore 12.00 del 30 settembre 2021.

Le eventuali richieste di comizi effettuate da partiti e movimenti in qualità di sostenitori di liste di candidati interessati alla competizione elettorale non possono essere considerate come singole richieste ma come unica richiesta effettuata dalla lista che intendono sostenere, attesa l'abrogazione della c.d. propaganda indiretta (es. se alla lista verrà assegnato uno spazio di un'ora, gli eventuali partiti o movimenti che sostengono la stessa dovranno dividersi l'ora assegnata).

7. I comizi avranno la durata massima di un'ora per lista.



# *Prefettura - Ufficio territoriale del Governo*

## *di Potenza*

### **Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali**

In linea di massima, i comizi avranno luogo nelle piazze appositamente individuate dai sindaci, con esclusione delle ore nelle quali dovessero svolgersi manifestazioni liturgiche esterne (per es. processioni) o manifestazioni civili.

8. Sono vietati l'uso di altoparlanti che preannuncino comizi in prossimità di luoghi pubblici e/o luoghi aperti al pubblico ove si stanno già svolgendo altre manifestazioni politiche nonché la distribuzione di volantini di diverso orientamento politico ai partecipanti a comizi.
9. L'affissione del materiale della propaganda elettorale diretta, come manifesti murali o altri stampati e altre forme di propaganda devono essere effettuate esclusivamente entro gli appositi spazi all'uopo assegnati dalle amministrazioni comunali entro i termini, secondo i criteri e le modalità di cui alla citata legge n. 130/1975. Non è consentita in alcun modo la distruzione o il danneggiamento dei tabelloni riservati dai comuni alla propaganda elettorale nonché l'imbrattamento di muri, strade, recinzioni e soprattutto la sovrapposizione da parte dei partiti e dei candidati dei propri manifesti elettorali a quelli degli altri partiti.  
Si rammenta che l'art. 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, prevede sanzioni per tutte le forme di pubblicità elettorale abusiva, compreso il rimborso ai comuni, da parte degli esecutori materiali e del committente responsabile, delle spese sostenute dai comuni stessi per la rimozione della propaganda abusiva in tutte le forme (scritte o slogan, affissioni murali, volantinaggio).
10. Durante il periodo della propaganda elettorale, l'esposizione dei giornali quotidiani o di altri periodici è consentita solo nelle bacheche poste in luogo pubblico e regolarmente autorizzate.
11. Sono da ritenere vietate l'affissione e l'esposizione di materiale elettorale nelle vetrine dei negozi, sulle saracinesche, sulle porte, sui portoni, sulle finestre, sui balconi e sulle pensiline.  
Sono, inoltre, da considerare vietate le scritte murali con vernici e bombolette spray sui siti stradali, sulle rupi, sugli argini, sulle palizzate, sulle recinzioni, sugli edifici, sui monumenti, sugli alberi, sui cartelli stradali e dovunque si crei contrasto con l'estetica cittadina e con la tutela del patrimonio artistico e dell'ambiente.
12. Durante il periodo della propaganda elettorale è vietato, in luogo pubblico, l'uso di ogni forma di richiamo luminoso o figurativo a carattere fisso (sono consentite le sole insegne indicanti le sedi dei partiti e dei comitati elettorali). E' vietato, inoltre, il lancio di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico ed ogni forma di propaganda luminosa mobile, ad eccezione di quella figurativa mobile su veicoli che non possono restare per un tempo superiore a trenta minuti.



*Prefettura - Ufficio territoriale del Governo  
di Potenza*

**Area II - Raccordo con gli Enti Locali e Consultazioni elettorali**

13. durante detto periodo l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo per il preannuncio dell'ora e del luogo in cui si terranno i comizi e nell'arco di tempo compreso fra le ore 9.00 e le ore 21.30 del giorno della manifestazione o di quello precedente, con la sospensione dalle ore 14.00 alle ore 16.00 di ogni giorno.

In ogni caso l'uso degli altoparlanti installati su mezzi mobili è subordinato all'autorizzazione del sindaco; al riguardo vanno osservati i termini e le modalità di cui all'art. 7, comma 2, della legge n. 130/1975 e all'art. 59, commi 4 e 5, del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, con le modifiche e le integrazioni apportate dal d.P.R. 16 settembre 1996 n. 610).

La presente circolare è in corso di pubblicazione sul sito di questa Prefettura all'indirizzo [www.prefettura.it/potenza](http://www.prefettura.it/potenza).

IL PREFETTO  
Vardè